

2° Pur riconoscendo che, negli anni immediatamente successivi alla guerra un sistema di collocamento basato sulla collaborazione volontaria dei datori di lavoro, regolato mediante accordi rinnovabili, ha potuto dare e può dare ancora risultati interessanti;

gli esperti:

ritengono che nei Paesi a popolazione densa, comprendente una proporzione importante di invalidi, questo sistema è impotente ad assicurare la ripartizione equa della mano d'opera invalida fra i datori di lavoro e non dà agli invalidi, per l'avvenire, le garanzie necessarie e permanenti d'impiego, alle quali hanno diritto;

affermano che — per assicurare in modo definitivo l'avviamento razionale e durevole al lavoro degli invalidi, è indispensabile ricorrere all'obbligazione legale d'impiego, tenendo conto delle diversità di condizioni del lavoro nelle diverse Nazioni.

E richiamano l'attenzione dei Governi sul fatto che l'applicazione sia dell'obbligazione legale, sia della collaborazione volontaria sarà insufficiente ad assicurare una situazione conveniente agli invalidi divenuti vecchi, e considerano che, a questo riguardo, spetta anzitutto allo Stato di preparare e di prendere le misure necessarie » (2).

I principii affermati in queste risoluzioni corrispondono al sentimento generale, e denotano, attraverso le legittime rivendicazioni degli invalidi di guerra, la formazione di una *communis opinio* circa le loro aspirazioni, che va sempre più estendendosi nei paesi di Europa, e che trova riscontro, prima che nell'ordine del giorno, nella coscienza umana. L'interesse nazionale, quello di protezione del debole, che è insito a tutte le Società giuridicamente organizzate, l'opportunità di sottrarre gli

(2) Nella seduta del 15 ottobre 1923, l'Ufficio Internazionale del Lavoro chiedeva al Consiglio di Amministrazione, riunitosi nella XX sessione, l'autorizzazione di comunicare ai Governi le conclusioni della riunione degli esperti e di offrir loro la vasta documentazione, che l'Ufficio ha già riunito, sulla maggior parte delle questioni da essi sollevate. Tale richiesta era inclusa in un rapporto esplicativo presentato al Consiglio, e contenente la sintesi delle deliberazioni del Comitato riportate, nonchè un breve riassunto delle discussioni svoltesi.

invalidi al pericolo che l'assistenza si trasformi per essi in un deprimente fattore di ozio, la convenienza di utilizzare tutte le forze e capacità di lavoro per farle concorrere alla ricostruzione economica, — non escluse quelle degli invalidi, che, pur se minorate, sussistono tuttavia, e possono, con il loro razionale impiego e con la virtù dell'esempio, giovare a tale ricostruzione — sono le ragioni, che determinano e giustificano il diritto al lavoro degli invalidi di guerra e creano il dovere dello Stato nel campo dell'assistenza. Tali ragioni concorrono ad affrettare la trasformazione del sistema del collocamento volontario in quello dell'obbligatorietà, ed in ogni caso, a ricercare il modo più conveniente di fondere e armonizzare i due sistemi.

Interessante è quindi rilevare, alla stregua delle vigenti legislazioni positive (1), in qual misura stia avvenendo il processo del contemperamento e della fusione tra i criteri informatori di ambedue i sistemi.

In Germania sono assoggettate alla legge tutte le imprese private — agricole, commerciali, industriali — che occupano almeno 20 salariati o impiegati dell'uno e dell'altro sesso, e le imprese, istituzioni e pubblici servizi del Reich, degli Stati e dei Comuni, che occupano almeno 25 operai o impiegati.

La legge austriaca si applica alle industrie di ogni specie, alle imprese minerarie, agricole, e forestali, ai monopoli di Stato e, in genere a tutte le imprese aventi scopo di lucro, le quali occupino almeno 20 salariati o impiegati eccettuando da questo numero i minori dei 16 anni, gli apprendisti, i volontari e dipendenti in prova.

In Germania e in Austria, l'obbligo di impiego degli invalidi può essere sostituito a volontà del datore di lavoro, dall'assegnazione di terre da coltivare agli invalidi purchè siano sufficienti al mantenimento loro e delle loro famiglie. Questa facoltà è data in Germania ai soli datori di lavori agricoli, in Austria a tutti i datori di lavoro. Di essa però si è fatto uso scarsissimo (uno o due casi) in Germania.

---

(1) La Redazione del *Bollettino* ha attinto le notizie di legislazione comparata sugli invalidi di guerra, richiamate in questa parte dell'articolo, all'interessante relazione dell'esperto italiano comm. C. Noaro.

La legge polacca si applica a tutte le imprese agricole, commerciali, industriali e di trasporto, che occupano almeno 50 operai o impiegati.

Il progetto di legge approvato il 21 giugno 1923 dalla Camera dei Deputati francese, stabilisce l'obbligo dell'assunzione degli invalidi per tutte le imprese industriali e commerciali, che occupino nella maggior parte dell'anno almeno 11 salariati dell'uno o dell'altro sesso, francesi e stranieri, in età di almeno 18 anni compiuti, e per le imprese agricole, che occupino più di 15 salariati nelle suddette condizioni.

Una delle più liberali, peraltro, a questo proposito, è senza dubbio, la legge italiana, che concerne ogni impresa che abbia almeno 11 dipendenti maschi, operai o impiegati.

Tutte le leggi accennate contemplano norme restrittive alla generale applicabilità delle disposizioni, in esse contenute: per tal modo la legge tedesca stabilisce che gli uffici superiori di assistenza possono esentare parzialmente o totalmente dagli obblighi previsti, i datori di lavoro, sottoponendo eventualmente l'esenzione a talune condizioni. La legge austriaca eccettua dall'obbligo dell'impiego le imprese, per cui risulti impossibile, data la loro natura, adibire gli invalidi, senza risentirne considerevole pregiudizio od esporre la salute dei mutilati a rischi d'infortunio od altri pericoli.

Il convegno degli esperti di Ginevra, fissava in merito le seguenti norme direttive:

« Le legislazioni devono applicarsi a tutte le imprese il cui effettivo minimo di dipendenza degli operai raggiunge la cifra fissata da ciascuno Stato. Le imprese soggette possono ottenere deroghe, quando risulti che in esse l'impiego degli invalidi è impossibile o particolarmente difficile; le imprese soggette, che abbiano ottenuto deroghe, devono essere costrette al pagamento di una tassa compensatoria, il cui prodotto sarà utilizzato a favore dei beneficiari ».

Circa la proporzione di invalidi da occupare, differiscono altresì le prescrizioni delle diverse legislazioni. In Germania la percentuale può essere fissata per gruppi di industrie, generali o speciali. Qualora il Ministro del Lavoro intenda superare il 2% dei dipendenti dell'azienda, deve ottenere il consenso del Con-

siglio Federale e della Commissione del Reichstag per le questioni sociali. Gli Stati possono stabilire una percentuale più elevata di quella generale o speciale.

La legge austriaca ha stabilita una percentuale all'incirca del 4 % (1 mutilato per i primi 20 dipendenti, ed 1 mutilato per ogni ulteriore gruppo di 25 dipendenti). Il Ministro del Lavoro, sentita la Commissione permanente per gli invalidi e le associazioni professionali dei datori di lavoro e dei salariati, può diminuire per certe industrie o gruppi di industrie, la proporzione generale.

In Polonia è stata adottata la proporzione generale del 2 % (1 invalido ogni 50 dipendenti). In Italia i datori di lavoro sono soggetti all'obbligo di occupare un invalido ogni 30 dipendenti o frazione di 20 dipendenti. La proporzione è, quindi, del 5 %. Il progetto francese approvato dalla Camera dei deputati affida al Ministero del Lavoro, su conforme parere dell'Ufficio Nazionale dei mutilati, il compito di stabilire per ciascuna categoria di stabilimenti, la proporzione d'invalidi da occupare obbligatoriamente entro il limite massimo del 10 % del personale dipendente da ogni impresa, non comprendendo fra questo personale gli apprendisti e i volontari non remunerati. I colpiti da minorazione fisica non inferiore all'80 % saranno considerati, agli effetti della proporzione stabilita, come due invalidi. L'applicazione della legge sarà limitata, nei primi due anni dall'entrata in vigore, solo in quanto si rendano disponibili i posti per gli invalidi. Dopo questo periodo coloro che non avranno raggiunto la proporzione fissata, pagheranno la tassa compensatoria. Il Convegno degli esperti discutendo sul tema, se convenisse fissare una percentuale generale per tutte le imprese ovvero una speciale per ogni categoria di imprese, e di quali elementi occorresse tener conto nel determinare, eventualmente, la percentuale generale, affermava: che le legislazioni devono fissare una percentuale generale d'invalidi da occupare obbligatoriamente; che detta percentuale dovrà essere calcolata in ciascun paese tenendo conto dell'effettivo totale dei salariati, del numero di invalidi beneficiari e delle deroghe alla percentuale generale, che potrà essere necessario di concedere a certe imprese o categorie d'impresе. E concludeva che « possono essere concesse deroghe alle imprese che ne facciano domanda, quando risulti che è loro impossibile o molto

difficile di raggiungere la percentuale generale ». Queste deroghe saranno concesse da organismi incaricati dell'applicazione, nei quali saranno rappresentate le associazioni, comprendenti gli invalidi e le associazioni professionali interessate.

Assai significative si presentano le ripercussioni del problema del collocamento degli invalidi sul regime dei salari e sul contratto di lavoro. La legge tedesca (art. 7) stabilisce che se nel tempo prefisso il datore di lavoro non occupi il numero d'invalidi cui è tenuto, l'ufficio superiore di assistenza designa gli invalidi, che egli deve assumere e fissa la data di assunzione. La comunicazione fatta al datore di lavoro equivale ad un contratto di lavoro, da esso stipulato con gli invalidi. E' questa, come ben si vede, la più tipica manifestazione di quel *jus imperi*, di quell'attività coercitiva e potestativa dello Stato, a cui la guerra ha dato così grande slancio anche nel campo dei contratti privati. Tra le fonti del contratto bisogna ormai annoverare la volontà dello Stato come un elemento integratore della volontà dei singoli. Il sentimento morale e l'idea del dovere sociale non si limitano più a costituire delle semplici figure di divieti, al di là dai quali non possa andare la libera disposizione individuale ma sono invece, essi stessi, parte e ragione efficiente della conclusione di negozi giuridici. La volontà e il diritto dei privati passano così in seconda linea, e di fronte ad essi s'impone e trionfa il diritto degli invalidi ad intervenire nella distribuzione dei compensi economici del capitale, realizzabile in quanto consentiti dall'organizzazione sociale, nella cui sfera si producono (1).

Per la legge tedesca, infine, il licenziamento di un grande invalido protetto dalla legge, non può avvenire senza il consenso dell'Ufficio superiore di assistenza, il quale è tenuto a darlo,

(1) « Il diritto degli invalidi di guerra al risarcimento non può essere considerato come un semplice rapporto di diritto privato, poichè ha profonde radici nel pubblico interesse. Il principio romanistico della rifusione del danno da chiunque arrecato all'integrità fisica, morale o agli averi altrui, già di per sè materiato di un alto e rigido sentimento di socialità e di umanità, se non è, in questo caso, applicabile *stricto sensu* (mancando il requisito specifico della colpa), è qui — d'altra parte — valorizzato, rafforzato, elevato dall'interesse supremo della Nazione di ottenere il concorso pieno di tutte le valide energie dei cittadini nei momenti di pericolo ». V. G. C. NOARO: *Sul diritto al lavoro degli invalidi di guerra*, in *Rivista Internazionale di filosofia del diritto*, anno III, 1923.

dopo essersi accertato che il grande invalido ebbe assicurato un altro posto rispondente alla sua capacità.

Secondo la legge austriaca, il salario di un mutilato impiegato in virtù della legge stessa non può essere inferiore a quello pagato abitualmente per lo stesso genere di lavoro o fissato da un contratto collettivo, a meno che non sia provato che il rendimento è inferiore a quello normale. In ogni caso il salario pagato deve dare all'invalido i mezzi per assicurare la propria esistenza.

Secondo il citato progetto di legge francese, il periodo di prova dei beneficiarii presentati dagli uffici di collocamento non può essere superiore ad una settimana per gli operai e ad un mese per gli impiegati. Il salario dei beneficiarii non può essere inferiore alla tariffa normale e corrente della professione e della regione. La riduzione di salario prevista dal disegno di legge non potrà eccedere il 20 per cento, se la capacità professionale è almeno uguale alla metà della capacità; e il 50% del salario normale e corrente, se la capacità professionale è inferiore alla metà.

La legge nostra esclude il regime privilegiato degli invalidi e dichiara che l'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di retribuzioni vigenti per il personale occupato nell'azienda.

Il convegno di Ginevra ha approvato in materia il seguente ordine del giorno :

« L'ammontare della pensione di invalidità non deve avere alcuna ripercussione sul salario e il salario deve essere fissato indipendentemente dalla pensione.

In linea di principio il salario dell'invalido dev'essere eguale al salario normale e corrente dei lavoratori validi, che esercitano la stessa professione nella stessa regione e dev'essere integrato con tutti gli aumenti di qualsiasi natura concessi ai lavoratori validi, e secondo gli stessi metodi di calcolo. Tuttavia nei paesi in cui, a causa della situazione economica, l'avviamento al lavoro di tutti gli invalidi con pieno salario non ha potuto effettuarsi, e nel caso assolutamente eccezionale in cui, malgrado gli sforzi di una buona rieducazione professionale e di una buona orientazione professionale, gli invalidi non hanno potuto ritrovare che una capacità professionale notevolmente ridotta, si può ammettere che questi invalidi non ricevano la totalità del salario di base dell'operaio valido, sotto le riserve seguenti :